

Il decreto fiscale limita la definizione agevolata ai soli interessi

Le multe? Tutte uguali Non ci sono disparità sulla rottamazione

DI CLAUDIA MARINOZZI

Nessuna disparità di trattamento per la rottamazione delle multe stradali pretese da enti diversi da Equitalia. Uno degli emendamenti approvati al dl 193/2016 prevede la possibilità di definizione agevolata anche dei carichi relativi a pretese di regioni, province e comuni (se tali enti decideranno di aderire). Tra i carichi definibili sono ricomprese anche le sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, queste tuttavia, atteso il richiamo al comma 11 dell'art. 6 del dl saranno definibili solamente per la parte relativa agli interessi restando invece dovute le sanzioni. Tale comma prevede infatti che «per le sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (la rottamazione) si applica limitatamente agli interessi, compresi quelli di cui all'art. 27, comma 6, della legge 24 novembre 1981, n. 689». La possibilità di rottamazione

delle entrate degli enti locali, ivi comprese quelle di natura tributaria, dipenderà tuttavia dalla volontà di ciascun ente di voler aderire a tale procedura. Nell'art. 6-ter è infatti previsto che entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione, qualora questa confermi l'introduzione di tale nuovo articolo nel dl, gli enti locali potranno stabilire «l'esclusione delle sanzioni relative alle predette entrate», con la richiamata limitazione per quanto riguarda le sanzioni relative a violazioni del codice della strada. La procedura di rottamazione delle entrate locali, tuttavia, potrà risultare diversa a seconda dell'ente. Comuni, province, regioni e città metropolitane avranno la facoltà di decidere (I) il numero di rate e la relativa scadenza, con il limite che l'ultimo pagamento non potrà essere effettuato dopo il 30 settembre 2018; (II) le modalità con il quale il debitore debba manifestare la sua volontà di avvalersi della definizione agevolata; (III) i termini per la presentazione

dell'istanza di adesione, nella quale, tuttavia conformemente a quanto previsto per la rottamazione dei carichi affidati ad Equitalia, il debitore dovrà già indicare il numero di rate con il quale intende effettuare il pagamento e (IV) i termini entro i quali l'ente stesso o il concessionario per la riscossione dovranno inviare ai debitori la liquidazione delle somme dovute per la definizione agevolata con indicazione dell'ammontare da versare con ciascuna rata in caso di opzione per il pagamento rateale e la scadenza di ciascuna. Anche per le entrate locali per le quali è già pendente un contenzioso sarà possibile per i debitori, che non vogliono accollarsi l'alea del risultato giudiziario, aderire alla procedura in commento. Infatti nell'art. 6-ter sarà previsto che nell'istanza di adesione alla definizione agevolata i soggetti dovranno indicare «la pendenza di giudizi aventi a oggetto i debiti cui si riferisce l'istanza stessa» assumendosi «l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi».

L'articolo 6-ter, tuttavia, nulla prevede nel caso in cui il debitore abbia rateizzato il debito dell'ente locale o abbia pagato parzialmente lo stesso. Non è espressamente prevista così come non è esclusa la rottamabilità dei carichi rateizzati così come non è previsto che a seguito della definizione agevolata sono computati a scomputo delle somme dovute gli importi già versati a titolo di quota capitale mentre non sono recuperabili gli importi corrisposti a titolo di sanzioni. Anche per la rottamazione dei debiti locali, tuttavia, sarà previsto che essa non avrà effetti «in caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme». In tal caso i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero dei carichi, sospesi a seguito di presentazione dell'istanza di definizione agevolata, riprenderanno a decorrere e gli importi eventualmente corrisposti dai debitori saranno acquisiti a titolo di acconto.

PEREQUAZIONE

Un rebus il Fondo solidarietà

DI MATTEO BARBERO

Il riparto del fondo di solidarietà comunale continua a essere un rebus per sindaci e ragionieri. Il tema è stato affrontato dall'Ifel nel corso della V Conferenza sulla finanza e l'economia locale, tenutasi giovedì scorso a Roma (si veda *ItaliaOggi* di ieri). Quello della perequazione è da anni un cantiere aperto. Dopo la fiscalizzazione dei vecchi trasferimenti erariali, è stato introdotto un fondo unico, prima denominato «sperimentale di riequilibrio» e poi ribattezzato «di solidarietà». Nel frattempo, le ripetute cure di spending review hanno azzerato il concorso statale, per cui oggi le risorse in ballo sono solo quelle versate dai comuni tramite l'Imu (anzi, Roma si trattiene anche una quota di circa 400 milioni). Parallelamente, la vecchia formula di riparto, che inizialmente confrontava le risorse storiche di riferimento con i gettiti standard dei tributi comunali, si sta progressivamente evolvendo verso una nuova, imperniata sui fabbisogni standard e capacità fiscali. Dal prossimo anno, il 40% del fondo sarà distribuito in questi termini, per arrivare al 100% entro il 2021. In questi mesi, inoltre, i tecnici ministeriali e quelli dell'Anci hanno lavorato alla revisione della metodologia di calcolo dei parametri, per renderli più precisi e aderenti alla realtà. Ma qui iniziano i problemi: il cambio di rotta ha rovesciato le carte sul tavolo per un numero significativo di comuni (il 10% circa, secondo Ifel), che da beneficiari netti del fondo si ritroveranno ad essere contribuenti netti. In altri termini, anziché ricevere soldi, ne dovranno versare. Il ddl di bilancio prova a metterci una pezza, con una clausola di salvaguardia che mira ad impedire oscillazioni in più o in meno superiori all'8% rispetto al 2016. È ulteriormente fuorviante considerare i dati pubblicati su opencivitas, il portale curato da Mef e Sose confronta i fabbisogni standard non con le risorse standard bensì con la spesa storica. Per cui può accadere che un comune virtuoso si trovi a pagare, anziché a ricevere, come ci si potrebbe aspettare. Con buona pace della trasparenza.

© Riproduzione riservata

Spoils system esasperato nella riforma della dirigenza p.a.

Spoils system esasperato con pochissimi lievi correttivi. I pareri sullo schema di decreto legislativo attuativo della riforma della dirigenza resi dalle Commissioni affari costituzionali di camera e senato danno il via libera al disegno di sostanziale precarizzazione e politicizzazione della dirigenza, facendo proprie in modo per altro molto superficiale solo poche delle critiche alla riforma mosse dal Consiglio di stato, lasciando di fatto intatto la struttura della riforma.

Che si intenda puntare sulle mani libere nell'incaricare i dirigenti lo dimostrano alcune delle condizioni e osservazioni poste dalle Commissioni. Ad esempio, quella sulla «motivazione» relativa agli incarichi. Il parere raccomanda al governo di prevedere, in ossequio ai principi di trasparenza e imparzialità che «l'obbligo di motivazione sia esteso ad ogni decisione relativa al rinnovo degli incarichi». Ma, il Consiglio di stato aveva chiesto la specificazione delle ragioni soprattutto del mancato rinnovo, dal momento che da questo evento discende la collocazione dei dirigenti in disponibilità, col taglio dello stipendio e l'avvio di un processo che può portare alla ricollocazione forzata o al licenziamento.

A proposito dei dirigenti senza incarico, cardine dell'operazione di spoils system, i pareri delle Commissioni affari costituzionali provano a limare gli effetti della vistosa precarizzazione dello status dei dirigenti, invitando il governo a valutare «l'opportunità che le commissioni per la dirigenza pubblica definiscano i criteri per l'assegnazione d'ufficio a coloro che rimangono privi di incarico, tenendo conto, ad esempio, del caso in cui gli avvisi pubblici siano andati

deserti o della priorità da assegnare a incarichi posti nelle vicinanze territoriali rispetto al precedente incarico».

Si tratterebbe di una previsione mirata a evitare che i dirigenti rimasti senza incarico non per valutazione negativa (paradosale effetto del complesso della riforma) restino troppo inutilizzati e a carico della collettività. Lo schema di regolamento assegna al dipartimento della funzione pubblica il compito di ricollocare d'ufficio i dirigenti in disponibilità senza demerito vicini ai 24 mesi di sospensione dal lavoro, ma non prevede nessun criterio, sicché palazzo Vidoni potrebbe ad esempio imporre il trasferimento dal Piemonte alla Puglia e viceversa, in piena contraddizione, per altro, con i criteri della mobilità d'ufficio tra i quali rientra il raggio di non oltre 50 km. Le commissioni invitano, quindi, il governo in primo luogo a non attendere i 24 mesi ma ad attivare la ricollocazione ogni volta che un interello possa andare deserto, tenendo conto, come appare inevitabile, della collocazione territoriale.

La raccomandazione più mirata alla conservazione ed esaltazione dello spoils system è quella secondo la quale il testo del decreto andrebbe arricchito prevedendo che la partecipazione alle procedure per il conferimento degli incarichi dirigenziali a soggetti non appartenenti ai ruoli della dirigenza dovrebbe essere «consentita anche ai dirigenti appartenenti ai ruoli della dirigenza». Si tratta di un'indicazione oggettivamente strana. Per un verso, infatti, essa non pone alcun limite al ricorso ai dirigenti esterni e, in particolare, non esime dalla valutazione dell'esi-

stenza di dirigenti di ruolo dotati della necessaria professionalità, che, invece, secondo il Consiglio di stato risulta necessaria.

Per altro verso, il suggerimento della Commissione, se ascoltato, comporterebbe l'effetto davvero irrazionale per il quale potrebbero concorrere per un incarico extra ruolo persone non inserite nel ruolo e dirigenti che ne fanno parte, con conseguenze applicative e logiche paradossali. Infatti, per un verso, la partecipazione dei dirigenti di ruolo confermerebbe la sussistenza di professionalità interne (a meno che i soggetti valutatori non dimostrino che i dirigenti di ruolo siano tutti incapaci), sicché il ricorso a soggetti esterni risulterebbe ancor meno giustificabile. Per altro verso, si mettono in concorrenza contemporaneamente soggetti appartenenti al ruolo, che la p.a. ha «certificato» avendoli inseriti a seguito di concorsi pubblici, con altri soggetti che del ruolo non fanno parte, vanificando la funzione stessa dei concorsi di accertare le persone in possesso dei requisiti per svolgere la funzione dirigenziale, ma soprattutto la funzione della riforma come volta a creare un «mercato» dei dirigenti di ruolo. Se non si introducono i vincoli all'attivazione degli incarichi esterni richiesti dal Consiglio di stato (la dimostrazione dell'assenza di professionalità, quanto meno nell'ambito delle risposte alle singole procedure di interpellato), la funzione dei ruoli viene sostanzialmente vanificata o ridotta ad una cortina fumogena per coprire l'arbitrarietà scelta di dirigenti esterni, nonostante la creazione di una banca dati di circa 36 mila dirigenti di ruolo.

Luigi Oliveri